



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 73 del 07/05/2008

REGIONE PUGLIA SETTORE ASSISTENZA TERRITORIALE PREVENZIONE

Ore carenti di continuità assistenziale rilevate a marzo 2007.

La procedura di assegnazione delle carenze di continuità assistenziale suindicate è gestita dalle relative AZIENDE SANITARIE LOCALI e dalle nuove AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI secondo le modalità previste dall'art. 63 del Accordo collettivo nazionale di medicina generale del 23/03/2005.

La graduatoria regionale di medicina generale a cui fare riferimento è quella valida per l'anno 2007, approvata con determinazione dirigenziale n. 92 del 03/04/08 e pubblicata sul BURP n. 58 supplemento del 10/04/08 e successiva rettifica pubblicata sul BURP n. 62 del 17/04/08 .

Gli aspiranti devono produrre, a mezzo raccomandata, entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, istanza di assegnazione di incarico, in conformità agli schemi allegati indirizzandola alle Aziende Sanitarie Locali e alle Aziende Sanitarie Provinciali competenti.

Allegato "A" domande per trasferimento (medici in possesso dei requisiti di cui all'art. 63 comma 2 lett. a) ACN 23/03/05.

Allegato "B" domande per graduatoria (medici in possesso dei requisiti di cui all'art. 63 comma 2 lett. b) ACN 23/03/05.

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 della legge n. 445\00, esente da bollo, con allegata copia fotostatica di un documento di identità, attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovano in posizione di incompatibilità.

Le situazioni di incompatibilità devono cessare nei termini di cui al comma 8, dell'art. 17, ACN 23/03/05.

Per l'assegnazione delle carenze di continuità assistenziale mediante graduatoria regionale di medicina generale si applicano, ai sensi dell'art. 16 comma 7 lett. a) e b) , le seguenti percentuali di riserva dei posti:

1) Percentuale del 67% per i medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale D.L.vo n.256\91 e delle norme corrispondenti di cui D.L.vo n. 368\99 e di cui al D.L.vo n. 277/03;

2) Percentuale del 33% per i medici in possesso di titolo equipollente.

Gli aspiranti in possesso di entrambi i requisiti previsti dall'art. 16, comma 7, lett. (a) e (b), del ACN 23/03/05, possono concorrere ESCLUSIVAMENTE per una delle sopra indicate percentuali di riserva ai sensi dell'art. 16, comma 9 e 10, ACN 23/03/05. LA RISERVA PER LA QUALE L'ASPIRANTE INTENDE CONCORRERE DEVE ESSERE INDICATA NELLA ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DI INCARICO.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Dr. Pietro LEOC

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Dr. Fulvio LONGO